



## TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA

Il Giudice dott. Matteo Buffoni ha pronunciato il seguente

### DECRETO

nella procedura di liquidazione del patrimonio rubricata al n. 4/2021 R.G., promossa da DASCHEVICI SILVIA, C.F. DSCSLV75M51Z140S, residente in Settimo Torinese (TO), Via Bersezio n. 3, elettivamente domiciliata in Torino, Via Amedeo Avogadro n. 11 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Belmonte, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso

*oggetto: liquidazione del patrimonio*

1. Con istanza *ex art.* 15, comma 9, legge 3/2012 depositata il 27/6/2018 la sig.ra Silvia Daschevici chiedeva la nomina di un professionista che svolgesse i compiti e le funzioni dell'organismo di composizione della crisi allo scopo di presentare la domanda di liquidazione dei propri beni *ex art.* 14-*ter*, legge cit.

Il Presidente del Tribunale nominava all'uopo il dott. Sergio Dionigi Cattaneo e il fascicolo veniva archiviato.



Con ricorso *ex art. 14-ter*, legge 3/2012 depositato il 6/5/2021 la sig.ra Daschevici promuoveva quindi la procedura di liquidazione, esponendo le seguenti circostanze:

- la ricorrente si trovava in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte;
- detto squilibrio trovava la propria causa essenzialmente nei finanziamenti contratti per sovvenzionare l'attività imprenditoriale svolta attraverso la società RDS s.n.c. per la gestione del "Caffè della stazione" di Settimo Torinese (unica fonte di reddito della ricorrente), nel mutuo ipotecario contratto con Unicredit per l'acquisto dell'abitazione nonché nella dolorosa crisi familiare culminata con l'allontanamento dal compagno.

Tanto premesso, la sig.ra Daschevici – rimarcato il proprio stato di sovraindebitamento – deduceva di non essere assoggettabile a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla legge 3/2012 e di non aver fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti disciplinati dalla stessa legge; inoltre la ricorrente affermava di non aver compiuto atti in frode ai creditori e pertanto domandava di poter accedere alla procedura di liquidazione del patrimonio.

Con decreto del 5/7/2021 il Giudice richiedeva un'attività di integrazione documentale.

Il 2/9/2021 la ricorrente depositava i documenti richiesti (certificazione dello stato di famiglia; visura ipotecaria relativa a un immobile alienato).

**2.** La domanda della sig.ra Daschevici deve essere accolta.



**2.1.** La ricorrente versa in una situazione di sovraindebitamento, come si desume dalle considerazioni svolte dal dott. Cattaneo nella relazione particolareggiata allegata al ricorso.

Il professionista nominato in sostituzione dell'OCC ha ricostruito la complessiva esposizione debitoria della sig.ra Daschevici, quantificandola in euro 154.044,83 (di cui euro 65.840,88 dovuti a Unicredit per il mutuo ipotecario ed euro 41.218,98 dovuti all'INPS a titolo di contributi non versati). Dalla serie storica dei redditi tratti dall'attività imprenditoriale esercitata (cfr. prospetto di cui a pag. 8 della relazione), mai superiori – eccezion fatta per il 2017 – ad euro 5.500,00 annui (con reddito mensile medio pari ad euro 536,00, come risulta dallo stesso prospetto), nonché dall'assenza di beni prontamente liquidabili (visto il non elevato valore della quota di partecipazione in RDS s.n.c., stimato in euro 1.714,29: cfr. pag. 8 della relazione), emerge una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio destinato a farvi fronte.

**2.2.** Non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7, comma 2, lettere a) e b).

In primo luogo, la sig.ra Daschevici non è assoggettabile a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla legge 3/2012. Infatti, come risulta dalla perizia redatta dalla dott.ssa Mariangela Brunero (prodotta *sub* 17 fasc. ricorrente), RDS s.n.c. (della quale la sig.ra Daschevici è socia in ragione della quota del 57,14%) non supera alcuna delle soglie di fallibilità previste dall'art. 1, comma 2, L.F. (cfr. anche pag. 8 della relazione particolareggiata).



In secondo luogo, dall'attestazione rilasciata dalla Cancelleria emerge che la ricorrente non ha fatto ricorso, nei cinque anni precedenti al deposito della domanda, ai procedimenti previsti dalla legge 3/2012.

**2.3.** La documentazione prodotta a corredo del ricorso consente di ricostruire compiutamente – in ossequio all'art. 14-ter, comma 5, legge 3/2012 – la situazione economica e patrimoniale della sig.ra Daschevici, così come attestato dal dott. Cattaneo a pag. 11 della sua relazione.

In sintesi, la ricorrente è proprietaria per l'intero dell'immobile sito in Chivasso (TO), Via Togliatti n. 50, censito al NCEU al Foglio 59, part. 10, sub. 19, categoria A3, classe 3, consistenza 5 vani, rendita euro 348,61. Su tale immobile grava ipoteca a favore di Unicredit Consumer Financing Bank s.p.a. a garanzia del mutuo contratto dalla sig.ra Daschevici con atto a rogito Notaio Enza Laura Carbonaro di Chieri in data 10/2/2009. Stando alla perizia di stima prodotta *sub* 16 fasc. ricorrente, l'immobile in questione ha un valore pari ad euro 55.000,00.

Sul conto corrente intestato alla sig.ra Daschevici, acceso presso la Banca di Alba, è presente un saldo attivo inferiore ad euro 10,00.

Sul reddito tratto dall'attività di impresa svolta in forma societaria e sul valore della quota sociale, si rimanda a quanto detto *supra*.

**2.4.** Stando alla relazione particolareggiata del professionista, la sig.ra Daschevici non ha posto in essere atti in frode ai creditori (cfr. art. 14-quinquies, comma 1, legge 3/2012).

A pag. 11 della relazione si legge che in data 1/12/2017 la ricorrente ha venduto l'alloggio di Torino, Via Aosta n. 15 (presso il quale ella aveva trasferito temporaneamente la propria residenza, visti i litigi con l'ex



convivente); tale vendita ha generato la liquidità di (soli) euro 3.000,00, visto l'accollo da parte dell'acquirente, a copertura del prezzo residuo, dei debiti contratti nei confronti del Condominio. Tale ricostruzione appare suffragata dalla visura ipotecaria prodotta dalla ricorrente in ottemperanza alla richiesta di chiarimenti formulata con decreto del 5/7/2021. In definitiva, la vendita in esame si è resa necessaria allo scopo di estinguere il debito maturato per i contributi condominiali arretrati, con ciò dovendo escludersi qualsiasi intento fraudolento verso la massa dei creditori.

**2.5.** I familiari della debitrice, cioè la sorella Veronika Loginova e la nipote Dina Loginova, si sono impegnate a versare mensilmente in favore della procedura (subordinatamente all'emissione del decreto di apertura) la somma di euro 250,00 per 5 anni, come da dichiarazione dalle stesse sottoscritta e prodotta *sub* 19 fasc. ricorrente.

**2.6.** In virtù di tutte le considerazioni che precedono, deve essere dichiarata aperta la procedura di liquidazione.

Nell'ottica di assicurare il contenimento dei costi della procedura, viene nominato liquidatore il dott. Sergio Dionigi Cattaneo.

I limiti di cui all'art. 14-*ter*, comma 6, lett. b), legge 3/2012 possono essere individuati in questa sede, alla luce delle precise indicazioni fornite nel ricorso. All'uopo è possibile prendere in considerazione la somma di euro 1.510,00 mensili (indicata a pag. 8 del ricorso con il relativo dettaglio delle voci di spesa). Si tratta di una somma congrua, in quanto (come risulta dai dati ISTAT esposti dal professionista a pag. 9 della relazione particolareggiata) inferiore sia rispetto alla spesa media mensile per un



nucleo familiare composto da una sola persona (euro 2.008,82) che alla spesa mediana (euro 1.715,15).

**P.Q.M.**

Dichiara aperta la procedura di liquidazione *ex art. 14-quinquies*, legge 3/2012;

Nomina Liquidatore il dott. Sergio Dionigi Cattaneo, con studio in Rivarolo Canavese (TO), Via Vallero n. 3;

Dispone che, fino al momento in cui il provvedimento di chiusura *ex art. 14-novies*, comma 5, legge 3/2012 non sia divenuto definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore alla data della presentazione della domanda *ex art. 14-ter*, legge 3/2012;

Dispone che il Liquidatore:

- trascriva il presente decreto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari territorialmente competente in relazione all'immobile offerto in liquidazione;
- proceda all'inventario e alla redazione dell'elenco dei creditori *ex art. 14-sexies*, legge 3/2012, alla predisposizione del programma di liquidazione, alla formazione dello stato passivo *ex art. 14-octies*, legge 3/2012 e alla liquidazione *ex art. 14-novies*, legge 3/2012;

Ordina il rilascio in favore del Liquidatore dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;



Dispone che della domanda e del presente decreto sia data pubblicità con inserimento sul sito *internet* del Tribunale di Ivrea (a cura della Cancelleria e in versione integrale);

Dispone che il presente decreto sia annotato nel registro delle imprese a cura del Liquidatore;

Visti gli artt. 14-*ter*, comma 6, lett. b) e 14-*quinqies*, comma 2, lett. f), legge 3/2012, stabilisce che non sia compreso nella liquidazione ciò che la sig.ra Dashevici guadagna con la sua attività nei limiti di euro 1.510,00 netti mensili.

Incarica la Cancelleria di comunicare il presente decreto alla ricorrente e al dott. Cattaneo.

Ivrea, 21/10/2021

Il Giudice  
(dott. Matteo Buffoni)

